

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

R.G. n. 5775/2016

Atto di intervento adesivo per

FILT-CGIL/ Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (C.F. 97001040589),
in persona del suo legale rappr. pro tempore Sig. Alessandro Rocchi con
sede in Roma, Via G.P. Morgagni, 27;

FIT - CISL / Federazione Italiana Trasporti (C.F. 80421120587) in persona
del suo legale rappr. pro tempore Sig. Antonio Piras con sede in Roma, Via
Antonio Musa, 4;

UILTrasporti/Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti (C.F.
80403560586) in persona del suo legale rappr. pro tempore Sig. Claudio
Tarlazzi con sede in Roma, Viale del Policlinico 131;

rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti
Sergio Vacirca (C.F. VCRRG47T21H501A) pec:
sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org; fax: 06-3200491; Massimo Nappi
(C.F. NPPMSM64C06H501D) pec: massimonappi@ordineavvocatiroma.org;
fax 06-8416822; Vittoria Mezzina (C.F. MZZVTR73H47A662U) pec:
vittoriamezzina@ordineavvocatiroma.org; fax: 06-66017465 tutti
elettivamente domiciliati in Roma, Via Agri n. 1 presso l'Avv. Massimo
Nappi come da delega in calce al presente atto di intervento.

CONTRO

STRADA DEI PARCHI S.P.A. in persona del legale rappresentante con
sede legale in Roma, Via G. V. Bona n. 105 (C.F. 07183041008) elett.te
dom.ta in Roma, Via G. Mercalli n. 13 presso gli Avv.ti Arturo Cancrini,
Angelo Clarizia e Sara di Cunzolo

NONCHE' CONTRO

Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto in Roma, largo Messico
n. 7

A favore di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587), PEC ags.rma@mailcert.avvocaturastato.it e fax
06/9551400 presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.
12

Per l'annullamento

della sentenza n. 4686/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio il 27/04/2016

1. Le OO.SS. intervenienti rappresentano la gran parte dei lavoratori che
operano nel settore delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in particolare dei
lavoratori che sono alle dipendenze delle Concessionarie Autostradali.

Esse sono firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e
Trasporti.

Nella loro qualità e nello svolgimento delle loro funzioni assistono quindi
anche i dipendenti della Società "*Strada Dei Parchi s.p.a.*".

Le OO.SS. indicate in epigrafe sono venute a conoscenza del fatto che la
sentenza indicata in epigrafe ha annullato il provvedimento prot. 5968 del

2.7.2014, il provvedimento prot. 5685 del 25.6.2014 della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradale, la nota prot. 8945 del 9.10.2014 della medesima Struttura, accogliendo –sia pure in parte- il ricorso proposto dalle suddette società.

Con il provvedimento del 02/07/2014 la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali aveva in effetti disposto che *“codeste società dovranno garantire, in ogni caso, e per l’intero arco delle 24 ore, la presenza fisica d personale di esazione in ogni stazione (barriera/casello); tale presenza, laddove ritenuta non necessaria alla singola porta, dovrà essere garantita come <<presidio fisico nell’ambito della stazione, in grado di intervenire in caso di necessità per l’utenza ed in aggiunta al controllo e assistenza di remoto>>”*.

2. La sentenza del TAR Lazio ha comunque riconosciuto in capo alla struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali il potere regolamentare sulla gestione delle concessioni.

Nonostante questo il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione sul rilievo che la *“circolare”* come sopra definita doveva essere annullata per *“difetto di motivazione”* in quanto *“i provvedimenti impugnati non indicherebbero le ragioni dell’ordine impartito ai concessionari autostradali di garantire la presenza fisica di un operatore”*.

Infatti -secondo il collegio di 1° grado- *“La determinazione non indica le ragioni che hanno indotto la Struttura ad intervenire in modo così stringente sulla organizzazione del servizio, stabilendo la presenza fisica di*

personale di esazione anche nelle barriere ad elevata automazione gestite dalla ricorrente.”.

La sentenza ha ritenuto altresì che non sarebbe stata condotta “*adeguata attività istruttoria*” sulla esigenza di individuare “*i motivi*” per “*imporre la presenza di un operatore presso ogni casello autostradale*”.

3. L’Amministrazione ha impugnato la sentenza del TAR con ricorso depositato il 12/07/2016 ponendo in luce –sotto vari profili- la piena legittimità e trasparenza del proprio operato, insistendo affinché il Consiglio di Stato voglia rigettare integralmente l’originario ricorso.

Con il presente atto le OO.SS. indicate in epigrafe intendono costituirsi nel presente giudizio di appello a sostegno delle tesi proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che condividono integralmente.

Il ricorso in appello in effetti appare fondato e comunque esprime gran parte delle tesi e delle preoccupazioni prospettate dalle OO.SS. in tutte le sedi sia istituzionali che contrattuali.

Il presente intervento *ad adiuvandum* è ammissibile sulla base delle indicazioni giurisprudenziali espresse dal Giudice Amministrativo e di quanto previsto dall’art. 97 del Codice del Processo Amministrativo.

L’ammissibilità dell’intervento deriva dal fatto che le OO.SS. hanno un interesse effettivo a sostenere le tesi dell’Amministrazione in virtù del loro ruolo istituzionale e a tutela anche dei livelli occupazionali del settore.

D’altro lato –con riferimento ai contenuti della controversia in esame- risulta con estrema chiarezza che esse non avevano nessun onere di

impugnativa dei provvedimenti in esame e non sono pertanto decadute dalla possibilità di svolgere attività nel giudizio in esame.

4. A sostegno di quanto rilevato dalla difesa erariale, si intende ribadire anche in questa sede che:

- le oo.ss. non hanno mai concluso con la Strada dei Parchi nessun accordo che possa in qualche modo aver avallato le tesi proposte dalla società appellata e si sono sempre battute per la “*piena salvaguardia occupazionale*” (v. art. 1, comma II Accordo quadro aziendale del 17.6.2014);

- esse hanno altresì contrastato in ogni sede e con ogni mezzo la volontà della società Strada dei Parchi di “*massimizzare i benefici per il proprio bilancio , riducendo progressivamente l’attenzione e la qualità dei servizi a scapito dei diritti degli utenti*” (pagina 10 del ricorso in appello). A questo proposito si depositano: il comunicato a firma delle segreterie nazionali del 2.4.2015 e 4.5.2016.

Deve infine essere rilevato che con le altre società concessionarie autostradali (Autostrade per l’Italia s.p.a.) il problema della sicurezza è stato oggetto di specifiche intese volte a garantire “il presidio fisico H24” come esigenza di sicurezza e di assistenza agli utenti (cfr. accordo del 28.5.2015).

Per questi motivi

Le OO.SS. intervenienti chiedono che il ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti venga accolto.

Con ogni conseguenza di legge.

Il valore della domanda proposta dall'Avvocatura è indeterminato.

Con il presente intervento *ad adiuvandum* non si propone alcuna autonoma domanda e quindi non è dovuto il C.U.

Unitamente al presente atto notificato saranno depositati i documenti citati nel presente atto di intervento: 1) accordo quadro aziendale del 17.6.2014); 2) comunicato sindacale del 2.4.2015 su “Presidi minimi e viabilità”; 3) comunicato del 4.5.2016 su “Garanzia del presidio H24 delle stazioni autostradali”; 4) verbale di intesa OO.SS. e Autostrade per l'Italia s.p.a. del 28.5.2015.

Roma, 22 settembre 2016

Avv. Sergio Vacirca Avv. Massimo Nappi Avv. Vittoria Mezzina